



Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Cesena - Montiano



UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Corso Cavour n. 103 - 47521 Cesena (FC) - Tel: 0547.354811 Fax 0547.354823

pmcentraleoperativa@comune.cesena.fc.it

DOMANDE FREQUENTI Per lanciare delle lanterne cinesi occorrono permessi?



Ci chiedono spesso se durante feste private, matrimoni, compleanni, lauree, serate romantiche, ricorrenze ecc. si possono lanciare delle lanterne cinesi (o lanterne volanti) nel cielo. In effetti servono permessi e si rischiano sanzioni pesantissime.

Da qualche anno risulta diffusa la consuetudine del fenomeno del lancio in cielo di lanterne cinesi fino ad essere incontrollabile e nello stesso tempo pericoloso.

Le lanterne cinesi o lanterne volanti (tradizione importata dall'Oriente) sono piccole mongolfiere di carta alimentate da fiamma che si librano nell'aria grazie allo stesso meccanismo dei grandi aerostati.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

tutti i giorni feriali 9:00 / 12:00

+ il giovedì pomeriggio 15:30 / 18:30

Nonostante siano **di libera vendita**, e possano quindi ingannare sulla loro pericolosità, il Ministero dell'Interno con una circolare del dicembre 2012 ha sottolineato la possibilità che le piccole fiamme che sollevano l'aerostato possano provocare incendi o addirittura interferire con il traffico aereo.

La lanterna, quindi, va usata seguendo gli accorgimenti di sicurezza necessari ad evitare gli incendi e i disturbi al traffico aeroportuale, anche se il materiale non è particolarmente nocivo per l'ambiente.

Le lanterne rimangono in volo finché la fiamma rimane accesa, dopo di che planano lentamente al suolo; il rischio incendi è rappresentato dal rischio di caduta della lanterna ancora accesa su prati, alberi (soprattutto conifere che a causa della resina prendono fuoco facilmente) e anche su balconi, tetti in legno ecc. Il vento in quota rende imprevedibile il luogo di ricaduta della lanterna.

Nel dicembre 2016 nelle alture toscane **una lanterna** ha causato l'incendio di circa 160 ettari di bosco; il responsabile del lancio della lanterna (un fidanzatino che voleva fare un gesto romantico) è stato identificato e denunciato per incendio boschivo colposo.

Il Ministero dell'Interno con parere nr. **557/PAS/U/021252/XV/H/MASS(39) del 06/12/12** in merito al lancio delle lanterne cinesi ha stabilito che:

- L'attività di lancio **delle lanterne volanti** è stata oggetto proprio a fronte della intrinseca pericolosità per l'ambiente ed il traffico aereo, di particolari restrizioni;
- Si ritiene, pertanto che la normativa vigente disciplini l'utilizzo dei prodotti delle lanterne cinesi, che deve essere annoverato quale “ **accensione pericolosa**” tra le disposizioni previste **dall'art.57 del TULPS**;
- Pertanto, le manifestazioni pubbliche che implicano il lancio di detti manufatti, sono soggette **alla licenza del citato art.57 TULPS** per il rilascio della quale il richiedente deve dichiarare di aver inoltrato istanza anche alla competente **Autorità Aeroportuale (E.N.A.C.)**;
- Infine, anche l'utilizzo di tali prodotti in occasione di “**feste private**” configura la fattispecie di “ **accensione pericolosa**” e tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui **all'art.703 del c.p.**

L' art. 57 dice:

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, **innalzarsi aerostati con fiamme**, o in genere farsi esplosioni o **accensioni pericolose** in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

L'art.703 c.p. dice:

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco (704), accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, **o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose**, è punito con l'ammenda fino a centotre euro.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.

Ricapitolando quindi per poter lanciare le **lanterne volanti** occorre **ottenere una licenza** rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e nel caso di **lancio senza licenza** viene realizzata la violazione **dell'art. 703 c.p.**, reato contravvenzionale, vale il principio della responsabilità personale.